

N. R.G. 393/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
*QUARTA SEZIONE CIVILE*

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Dania Mori	Presidente
Dott. Ernesto Covini	Consigliere
Dott.ssa Giulia Conte	Consigliere Estensore

Ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 393/2015 promossa da:

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.** (p.i. 01008081000), con il patrocinio dell'avv.

██████████ elettivamente domiciliata come da procura in atti

APPELLANTE

contro

██████████ ██████████ ██████████ **S.R.L.**, in liquidazione e concordato preventivo n. 15/2011 (c.f. ██████████) con il patrocinio dell'avv. Caterina Conti, elettivamente domiciliata come da procura in atti;

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

**EREDITÀ GIACENTE DI** ██████████ ██████████ in persona del Curatore avv.

██████████ ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata come da procura in atti;

**EREDITÀ GIACENTE DI** ██████████ ██████████ in persona del Curatore avv.

██████████ ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata come da procura in atti

APPELLATE

**CONCLUSIONI**

Per l'appellante RFI S.P.A.:



"In totale riforma della sentenza n. 113/2015 emessa dal Tribunale di Firenze in persona del G.O.T. Dott.ssa Liliana Anselmo il 16.01.2015 nella causa iscritta al Ruolo Generale Civile del Tribunale di Firenze con il n. 7969/2006 notificata in data 26 gennaio 2015, per tutti i motivi esposti in atti, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze: - riformare e annullare la sentenza di primo grado per assoluto difetto di motivazione e incertezza del dispositivo; - dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire degli attori sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e conseguentemente di [REDACTED] e comunque degli eredi e/o dell'eredità giacente di [REDACTED] nonché degli eredi e/o della eredità giacente di [REDACTED] - rigettare le domande formulate dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente condannare [REDACTED] e comunque gli eredi e/o l'eredità giacente di [REDACTED] nonché gli eredi e/o l'eredità giacente di [REDACTED] a restituire a RFI quanto corrisposto nelle more dalla società ferroviaria in esecuzione della sentenza di primo grado e pari a euro 136.413,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui 5.064,47 a titolo di risarcimento danni per l'attività di cantiere, euro 110.000,00 a titolo di indennizzo, euro 17.109,06 a titolo di spese processuali, euro 1.077,95 pari alla quota di un terzo dei compensi liquidati al CTU ed euro 3.161,60 pari alla quota di un mezzo per compensi del CTP di parte attrice. - In via istruttoria: nel caso in cui la Corte di Appello di Firenze decida di pronunciarsi sul merito, chiede che venga rinnovata la perizia 1. tenendo conto dell'errore in cui è incorso nel giudizio di primo grado il Consulente tecnico d'ufficio, il quale, come detto, ha cumulato all'indennità "di cui al decreto di asservimento" un'ulteriore aliquota relativa "alle dirette conseguenze che possa avere il valore sul mercato immobiliare". - Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio comprensive di rimborso forfettario ed accessori di legge.

Per l'appellata e appellante incidentale [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] S.R.L., in liquidazione e concordato preventivo:

"Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza relativo alla comminata condanna solidale a RFI spa della [REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED] spa al risarcimento di € 10.128,93 oltre interessi legali, e quello relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei medesimi attori per l'importo di € 5000,00 sempre in via solidale con RFI spa, disponendo la restituzione di quanto pagato in esecuzione di detti capi della sentenza impugnata, pari ad € 12.952,00 -oltre interessi nel frattempo maturati, come da quietanza già prodotta-da chi ritenuto di giustizia. In via istruttoria, si conclude come da memoria di replica ex art 183 cpc. Con vittoria delle competenze di lite anche del pregresso grado".





Per l'appellata EREDITÀ GIACENTE DI [REDACTED]

"L'Eredità Giacente del sig. [REDACTED] [REDACTED] in persona del Curatore Avv. [REDACTED] [REDACTED] si dichiara remissiva a giustizia."

Per l'appellata EREDITÀ GIACENTE DI [REDACTED]

"Si chiede il rigetto dell'appello proposto dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA spa, nonché dell'appello incidentale proposto dalla parte [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] spa, e la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado n. 113/2015 emessa dal Tribunale di Firenze; con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio comprensive di rimborso forfettario ed accessori di legge."

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 113/2015 del 16.01.2015 del Tribunale di Firenze, in materia di risarcimento danni e indennizzo ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (d'ora in poi per brevità RFI) ha appellato la sentenza n. 113/2015 del 16.01.2015 con la quale il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento delle domande avanzate da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] l'aveva condannata:

- in solido con la convenuta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a., a corrispondere agli attori la somma complessiva di € 10.128,93 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (per immissioni da polveri, vibrazioni e rumori) subiti in conseguenza delle attività di cantiere poste in essere per l'esecuzione dell'opera pubblica rappresentata dall'ampliamento della sede ferroviaria (cantiere Belfiore-Macelli) e la realizzazione del corridoio logistico dell'Alta Velocità (percorso Firenze Castello - Firenze Rifredi - Nuova Stazione Macelli);
- in via esclusiva, a corrispondere agli attori la somma di € 110.000,00, ai sensi dell'art. 44 D.P.R. n. 327/2001 (ex art. 46 L. n. 2359/1865), quale ristoro del danno da decremento di valore dell'immobile di proprietà attorea derivante dalla realizzazione del sottoattraversamento della linea ferroviaria dell'alta velocità.

In primo grado, gli attori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - premettendo di essere comproprietari dell'immobile per civile abitazione sito in Firenze, Viale [REDACTED] [REDACTED] distinto al NCEU del predetto Comune al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. n. 1 e 2, come da contratto di compravendita del 02.08.1979 allegato - avevano convenuto innanzi al Tribunale di Firenze la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (committente dei lavori) e la [REDACTED] S.p.a. (società appaltatrice, ora S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo), chiedendo che le stesse venissero condannate, alternativamente o in solido, al pagamento di una somma di denaro a titolo



risarcitorio ex art. 2043 c.c., o in alternativa a titolo d'indennità ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dei lavori relativi alle opere pubbliche di ampliamento della linea ferroviaria (cantiere Belfiore-Macelli) e della creazione del corridoio logistico dell'Alta Velocità (percorso tra le stazioni di Firenze Castello, Firenze Rifredi e Nuova Stazione Macelli) effettuati in prossimità della loro abitazione nel periodo intercorrente tra gennaio 2004 e febbraio 2006. Inoltre, gli attori avevano convenuto RFI S.p.a. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente concessionaria e concedente dei lavori di attraversamento del passante Alta Velocità (lavori non ancora realizzati, ma definitivamente approvati in data 13.12.2005), per la condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001, sostenendo che l'opera pubblica aveva comportato una riduzione della godibilità ed una compromissione del valore del loro immobile.

A sostegno delle loro domande, avevano affermato, sotto il primo profilo, che l'immobile di loro proprietà era situato proprio a ridosso del cantiere ove erano in corso i lavori di "ampliamento della sede ferroviaria e corridoio logistico Firenze Rifredi - Nuova stazione Macelli" rientranti nell'ambito del progetto di realizzazione del nodo ferroviario ad alta velocità di Firenze; che nel corso di tali lavori si era reso necessario demolire il fabbricato con accesso dal civico [REDACTED] del Viale [REDACTED] adiacente a quello degli attori, e che la predetta demolizione era avvenuta senza l'adozione di alcuna precauzione e di protezione a favore degli immobili adiacenti, che quindi erano stati esposti ad inquinamento atmosferico, da polveri ed acustico. Più in generale, avevano dedotto di aver subito e di continuare a subire gravi danni da immissioni di rumori intollerabili (sia diurne che notturne), da vibrazioni, da esalazioni nocive (polveri, ecc.), la cui origine appariva riferibile alle modalità di esecuzione dell'opera pubblica, e che tali disagi avevano causato danni alla loro salute e alla pacifica esistenza, danni da limitazione del godimento del bene immobile di proprietà, e danni da compressione della cd. disponibilità indiretta dell'immobile per l'impossibilità di alienare lo stesso ad una congrua cifra, nonché da diminuzione del suo valore.

Sotto il secondo profilo, invece, avevano dedotto d'aver scoperto che il loro immobile sarebbe stato, sulla base dei progetti approvati, sottoattraversato dalla linea ferroviaria della "Alta velocità", e tale circostanza, unitamente all'inquinamento acustico ed atmosferico che sarebbe stato prodotto dal nuovo tracciato, comportava una diminuzione di valore della loro proprietà.

I convenuti RFI spa, [REDACTED] spa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si erano costituiti, contestando sia la domanda diretta ad ottenere il ristoro dei danni ex art. 2043 c.c. sia la domanda ai sensi dell'art. 44 del





T.U. D.P.R. 327/2001. Il Ministero, inoltre, aveva eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed il difetto di legittimazione passiva.

Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 21.05.2008, la causa veniva trattenuta in decisione per decidere sull'eccepita carenza di giurisdizione del G.O. e, con sentenza n. 3831 del 05.11.2008, non definitiva quanto alla posizione delle parti del presente appello, ma definitiva quanto alla posizione del Ministero (nei cui confronti venivano anche regolate le spese di lite), il Tribunale di Firenze dichiarava la propria giurisdizione e rigettava le domande proposte contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Istruita la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali ed espletata C.T.U. tecnica a firma del Geom. [REDACTED] il primo giudice, con la sentenza oggi impugnata, ribadita la propria giurisdizione e riconosciuta all'immobile attoreo la natura di *"frontista al cantiere relativo all'ampliamento del corridoio logistico"*, ha parzialmente accolto le domande formulate dagli attori.

Nello specifico, per quanto concerne le attività di cantiere poste in essere per la realizzazione dell'ampliamento ferroviario e del corridoio logistico, il Tribunale ha affermato che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie (ctu e prove testimoniali) risultava che non erano state adottate le previste cautele (reti, barriere e getti d'acqua) prima della demolizione dell'edificio posto al civico 115 adiacente a quello degli attori, né erano stati eseguiti adeguati e costanti monitoraggi di rumori, polveri e vibrazioni in concomitanza dell'esecuzione delle opere più rilevanti (realizzazione del sottopasso pedonale e infissione dei micropali) da parte della Committente RFI tramite l'incaricata [REDACTED] sancendo così la sussistenza di una *"responsabilità diretta dell'appaltatore"* e una *"corresponsabilità (omissiva nel controllo e nel non aver impartito ulteriori misure di prevenzione onde evitare il prodursi ininterrotto delle immissioni) della RFI quale committente/concessionaria della realizzazione dell'opera pubblica"*. Circa il *quantum* risarcibile, il Tribunale ha riconosciuto a titolo risarcitorio i *"danni non patrimoniali cd temporanei"* dovuti al disagio sofferto dagli attori per le immissioni di polveri, vibrazioni e rumori durante l'esecuzione delle opere, quantificandoli in complessivi € 10.128,93, e ponendoli a carico solidale dei convenuti RFI spa e [REDACTED] spa; ha ritenuto invece non provati né sussistenti gli altri invocati danni (danno alla salute, danno esistenziale, danno patrimoniale da indisponibilità indiretta del bene per diminuzione di valore dell'immobile e danno relativo alle future attività di cantiere per la realizzazione del sottoattraversamento ferroviario dell'AV).

Il Tribunale, infine, sulla scorta di quanto evidenziato dal Ctu (*la fruibilità dell'immobile, dal momento in cui la galleria ad AV verrà messa in esercizio, risulterà compromessa da*



*disturbi provocati dalle vibrazioni indotte dal passaggio dei convogli ferroviari sotto appena 12 metri dal piano calpestabile della loro casa*) ha riconosciuto agli attori il diritto all'indennità prevista dall'art. 44 D.P.R. n. 327/2001 per il decremento di valore dell'immobile relativo al sottoattraversamento della linea di Alta Velocità quantificandolo nell'importo di € 100.000,00, a cui ha aggiunto ulteriori € 10.000,00, in via equitativa, quale danno per l'installazione di una barriera fonoassorbente che coprirebbe la visuale ed era più avanzata verso l'immobile *de quo* rispetto alla precedente delimitazione della sede ferroviaria.

Stante l'accoglimento parziale delle domande attoree, le spese processuali di parte attrice (liquidate complessivamente in euro 14.000 per compenso, oltre le spese per euro 400,74, oltre accessori di legge) sono state poste a carico delle parti convenute: la somma di euro 5.000,00 oltre accessori a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro, e la somma di euro 9.000,00 oltre accessori a carico della sola RFI; le spese della CTU e del CTP attoreo sono state poste a carico solidale delle parti convenute.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha impugnato la sentenza proponendo i seguenti motivi:

- 1) Omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire degli attori. Ad avviso dell'appellante, il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire degli attori da lei eccepito in primo grado, e comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; inoltre, aveva errato nel qualificare [REDACTED] e [REDACTED] quali comproprietari dell'immobile per cui era causa, dal momento che l'istruttoria svolta in primo grado aveva dimostrato che l'immobile era di proprietà dei figli [REDACTED] e [REDACTED] a ciò dovendo conseguire il rigetto della domanda attorea.
- 2) Errata condanna di R.F.I. S.p.a. al pagamento della somma di € 110.000,00 a titolo di indennizzo ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001 per motivazione contraddittoria, posto che, essendo già stato indennizzata la costituzione della servitù di sottopasso e non essendo ancora in funzione la linea che attraversava il fondo degli attori, alcun ulteriore indennizzo era dovuto; difetto di competenza del tribunale, posto che per la liquidazione di tale indennizzo vi era la competenza funzionale della corte di appello rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa, come risultava dal combinato disposto dell'art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e del d.lgs. n. 150/2011; errata individuazione di [REDACTED] e [REDACTED] quali soggetti legittimati a beneficiare dell'indennizzo, per le medesime ragioni esposte sub 1; errata quantificazione dell'indennità da asservimento; vizio di ultra petizione e duplicazione dei danni a carico di R.F.I. S.p.a., ed erronea condanna della





medesima società per avvicinamento dell'immobile attoreo alla barriera antirumore, non comportando ciò alcun apprezzabile nocumento.

- 3) Errore del primo giudice nell'aver affermato la corresponsabilità ("omissiva nel controllo e nel non aver impartito ulteriori misure di prevenzione onde evitare il prodursi ininterrotto delle immissioni") della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., quale committente dell'opera pubblica, e conseguente errore nell'averla condannata (in solido con la convenuta [REDACTED]) al risarcimento dei danni relativi alle attività di cantiere poste in essere per l'ampliamento della sede ferroviaria e per la realizzazione del corridoio logistico. Sul punto, l'appellante ha dedotto che non era ravvisabile alcuna responsabilità omissiva di RFI, che gli attori non avevano provato alcun danno quale conseguenza immediata e diretta dei lavori eseguiti presso il cantiere e che, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per gli eventuali danni avrebbe dovuto essere condannata in via esclusiva la società appaltatrice e non anche R.F.I. in solido.

- 4) Errata pronuncia sulle spese di lite. Stante l'infondatezza delle domande attoree, il primo giudice avrebbe dovuto condannare gli attori alle spese di giudizio, di ctu e del ctp attoreo. In ogni caso, nella ripartizione delle spese, il tribunale avrebbe dovuto tener conto della buona fede del comportamento della R.F.I. S.p.a. la quale non si era mai opposta al pagamento, in favore dei proprietari dell'immobile per cui è causa, dell'indennizzo ex art. 44 d.p.r. 327/2001 nell'importo determinato dal Decreto di asservimento e depositato presso la Ragioneria territoriale dello Stato.

In via istruttoria, nel caso in cui la Corte d'Appello avesse ritenuto di pronunciarsi sul merito, RFI ha chiesto che fosse rinnovata la perizia, tenendo conto dell'errore in cui era incorso nel giudizio di primo grado il Consulente tecnico d'ufficio, il quale, come argomentato in atti, aveva cumulato all'indennità "di cui al decreto di asservimento" un'ulteriore aliquota relativa alle conseguenze del sottoattraversamento sul valore dell'immobile.

La società appellante ha inoltre rilevato di aver corrisposto a [REDACTED] e [REDACTED] in conformità a quanto statuito nella sentenza del tribunale, l'importo di euro 136.413,08 di cui 5.064,47 a titolo di risarcimento danni per l'attività di cantiere, euro 110.000,00 a titolo di indennizzo, euro 17.109,06 a titolo di spese processuali, euro 1.077,95 pari alla quota di un terzo dei compensi liquidati al CTU ed euro 3.161,60 pari alla quota di un mezzo per compensi del CTP di parte attrice; pertanto, in caso di accoglimento dell'appello, ne ha chiesto la restituzione.

Si è ritualmente costituita l'appellata [REDACTED] S.p.a. proponendo a sua volta appello incidentale relativamente alla condanna, in solido con R.F.I. S.p.a., al risarcimento ex art. 2043 c.c. dei cd. "danni non patrimoniali



*temporanei*” subiti dagli attori a causa delle polveri, dei rumori e delle vibrazioni prodotte durante i lavori di ampliamento della sede ferroviaria. Sul punto, ha dedotto che dall’istruttoria espletata sarebbe emersa l’assenza di qualsiasi condotta colposa ascrivibile all’operato della società appaltatrice nell’esecuzione delle opere commissionategli da RFI; ha chiesto quindi il rigetto di detta domanda risarcitoria nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] sostenendo altresì che il ristoro per i cd. *disagi temporanei*, diversamente da quanto statuito, casomai avrebbe dovuto far carico esclusivamente alla medesima RFI spa nell’ambito dell’indennizzo ex art. 44 D.P.R. 327/2001 chiesto da parte attrice.

Si è costituita anche l’appellata [REDACTED] contestando le avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; ha rilevato, inoltre, l’intervenuto decesso, in data 04.07.2017, dell’altro appellato [REDACTED] depositando il relativo certificato di morte.

Alla prima udienza del 05.07.2018, la Corte di Appello ha dichiarato quindi l’interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.; a seguito di riassunzione, si sono costituiti la [REDACTED] [REDACTED] riportandosi integralmente alla precedente comparsa di costituzione, e l’appellata [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] soltanto in proprio, riportandosi alle allegazioni, eccezioni e conclusioni formulate nella precedente comparsa e dando atto di non avere ancora accettato l’eredità del marito, nonché della rinuncia all’eredità paterna da parte dei figli [REDACTED] e [REDACTED]

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14.03.2019 ma, successivamente al deposito degli scritti difensivi conclusivi, con ordinanza del 20.10.2019 rimessa sul ruolo per verificare se vi fossero altri eredi legittimi di [REDACTED] [REDACTED] anche per rappresentazione dei rinuncianti (i figli [REDACTED] e [REDACTED] e se per [REDACTED] [REDACTED] quale chiamata all’eredità ricorressero o meno i presupposti dell’art. 485 c.c. o dell’art. 487 c.c. e comunque per lo svolgimento dell’attività indicata nella parte motiva del provvedimento, fissando per la nuova precisazione delle conclusioni l’udienza del 03.12.2020.

A tale udienza, tuttavia, il giudizio è stato nuovamente interrotto per l’intervenuta cancellazione dall’Albo professionale dell’Avv. [REDACTED] [REDACTED] procuratore dell’appellata [REDACTED] S.p.a.

Riassunta la causa, la RFI, svolte le necessarie indagini anagrafiche, ha instaurato innanzi al Tribunale di Firenze procedimento di volontaria giurisdizione per la fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità da parte degli eredi di [REDACTED] [REDACTED] poiché nessun chiamato ha accettato l’eredità, RFI ha chiesto la nomina di un Curatore dell’eredità giacente di [REDACTED] [REDACTED] (giudizio R.G. V.G. n. 12013/2021 Tribunale Firenze); con decreto del 24.09.2021, è stata dichiarata giacente l’eredità di [REDACTED]





██████████ e nominato come Curatore l'Avv. ██████████ ██████████ che, dopo aver prestato il giuramento di rito, il 30.09.2021 si è costituita rimettendosi a giustizia. Si è costituita altresì, con il nuovo procuratore, l'appellata ██████████ ██████████ ██████████ S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione e Concordato Preventivo n. 15/2011.

All'udienza del 07.10.21, il giudizio è stato nuovamente interrotto, essendo nelle more deceduta anche l'appellata ██████████ ██████████ ██████████ con gli oneri del contraddittorio conseguenti; anche in questo caso, poiché nessun chiamato aveva accettato l'eredità, RFI ha chiesto la nomina di un Curatore dell'eredità giacente (giudizio R.G. V.G. n. 8495/2022 Tribunale Firenze); con decreto in data 03.06.2022, di giacenza dell'eredità di ██████████ è stata nominata quale Curatore l'Avv. ██████████ ██████████

Notificato regolarmente il ricorso per riassunzione da parte della RFI, le appellate ██████████ ██████████ ██████████ s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo e la Curatela dell'eredità giacente di ██████████ ██████████ si sono costituite, riportandosi alle precedenti rispettive difese; in data 22.11.2022 si è costituita anche la Curatela dell'eredità giacente di ██████████ ██████████ ██████████ contestando tutte le avverse censure.

Infine, all'udienza del 01.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 14.3.2023, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### 1. La posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Preliminarmente, si deve rilevare che correttamente l'appello non è stato notificato al Ministero, che al momento della pronuncia della sentenza appellata era già estraneo in via definitiva al giudizio, essendo divenuta irrevocabile la sentenza 3831/08 che respingeva la domanda attorea nei suoi confronti, ed essendo la sua posizione, sotto il profilo sostanziale, autonoma rispetto a quella degli altri convenuti.

#### 2. Le parti della sentenza impugnata passate in giudicato.

Al fine di circoscrivere il perimetro della presente decisione, si deve innanzitutto verificare quali questioni sono ormai coperte dal giudicato e dunque estranee al *thema decidendum*.

In primo luogo, non è stata oggetto d'impugnazione l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, già contestata da RFI, di talché tale statuizione è divenuta incontrovertibile.

In secondo luogo, non è stato oggetto di impugnazione, e dunque è ormai coperto da giudicato, il rigetto da parte del primo giudice della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dagli attori ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ per danno alla salute ed esistenziale, nonché da lesione del diritto ad un ambiente sano, poiché indimostrato.



Parimenti, è definitiva la statuizione relativa al mancato riconoscimento da parte del Tribunale del *"danno patrimoniale da indisponibilità indiretta dell'immobile"*, per diminuzione di valore commerciale di vendita del bene a causa della presenza del cantiere, perché non provata la perdita di *chance* di vendita lamentata.

Inoltre, non è stata oggetto di appello la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni futuri, relativi alle attività di cantiere che sarebbero state poste in essere per la realizzazione del sottoattraversamento della linea ferroviaria ad Alta Velocità.

La presente controversia si incentra dunque sulla sussistenza o meno dei presupposti della responsabilità **risarcitoria** della committente e dell'appaltatrice con riferimento ai "danni non patrimoniali temporanei" derivanti dalle **attività di cantiere** già poste in essere per l'ampliamento della sede ferroviaria e realizzazione del corridoio logistico, da un canto, e sulla sussistenza o meno dei presupposti per **l'indennità di cui all'art. 44 D.P.R. n. 327/2001** in relazione al sottoattraversamento della linea ferroviaria ad alta velocità ed alle relative future immissioni, nonché in relazione all'avvicinamento all'immobile degli attori al tratto ferroviario, con presenza di una **schermatura** che limiterebbe la visuale, dall'altro.

### **3. Il primo motivo di appello di R.F.I. S.p.a.: la legittimazione ad agire degli attori** [REDACTED]

Con il primo motivo di appello, R.F.I. ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda attorea poiché gli attori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avrebbero agito in giudizio facendo valere, in nome proprio, un diritto altrui. Specificamente, mentre essi nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano affermato di essere comproprietari dell'immobile per cui è causa, e su tale qualifica avevano fondato le loro domande risarcitorie e di indennizzo, in realtà l'immobile sarebbe di proprietà dei figli [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come risulterebbe dalla relazione del CTU (par. 3.3.) - in cui si attesta che la proprietà dell'immobile è di "**[REDACTED] [REDACTED] nato a Firenze il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nata a Firenze il [REDACTED]**" - nonché dalla relazione dell'Ing. [REDACTED] [REDACTED] c.t.p di R.F.I. nel giudizio di primo grado (vd. pag. 10), e dalla comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, in relazione all'indennità di asservimento, di avvenuta costituzione di deposito definitivo in data 28.02.2013.

Al riguardo, RFI ha evidenziato che, poiché la circostanza era emersa soltanto durante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, essa aveva tempestivamente eccepito il difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire degli attori negli scritti finali ex





art. 190 c.p.c., ma il primo Giudice aveva ommesso di pronunciarsi su tali eccezioni che, ad ogni modo, erano rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

In effetti, è vero che il primo Giudice non si è pronunciato in ordine al difetto di legittimazione e/o interesse ad agire degli attori eccepito dalla RFI, ma le doglianze dedotte al riguardo dall'appellante non sono meritevoli d'accoglimento.

Si deve innanzitutto evidenziare la distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte (vd. Cassazione Sezioni Unite n. 2951/2016), tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La prima serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio; attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La seconda attiene invece al merito della causa, ovvero alla fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che rivendica un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che *“il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto”*.

Invero, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può quindi essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La deduzione con la quale il convenuto si limiti ad affermare, ed eventualmente argomentare, che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e, pertanto, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, co. 2 c.p.c.; tuttavia, essa deve correlarsi al principio di non contestazione ed alla previsione di preclusioni processuali.

Ora, nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato introdotto il 09.05.2006 da [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di comproprietari (al 50% ciascuno) dell'immobile di [REDACTED] a Firenze, producendo il contratto di compravendita (doc. 1 del fascicolo attoreo di primo grado) con il quale in data 02.08.1979 si erano resi acquirenti dell'immobile ed il certificato catastale (doc. 2).

A fronte di tali allegazioni e produzioni, la RFI non ha contestato né la documentazione né la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori, ed ha eccepito il difetto di legittimazione attiva non subito dopo il deposito della ctu (momento in cui a suo dire



sarebbe venuta a conoscenza dei diversi proprietari), ma soltanto nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (che è atto deputato unicamente ad illustrare le eccezioni e le difese già svolte, nel quale è precluso innovare il tema d'indagine). La sua contestazione è dunque tardiva.

Ma v'è di più: la stessa eccezione pare essere frutto di un fraintendimento.

Sulla base dei documenti in atti – ed in particolare dell'atto di compravendita tempestivamente prodotto dai [REDACTED] [REDACTED] al momento della costituzione nel sub-procedimento d'inibitoria (che si è svolto prima dell'udienza di merito dell'appello e, dunque, costituiva il primo atto successivo alla contestazione della loro legittimazione avanzata da RFI nella propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) - emerge che l'immobile in oggetto è stato venduto dagli attori ai propri figli il 25.07.2007.

In alcun modo, quindi, contrariamente a quanto parrebbe ipotizzare RFI, tale vendita, avvenuta in corso di causa, ha fatto venir meno in capo a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] l'interesse ad agire (e/o la legittimazione ad agire).

Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, in caso di alienazione del bene, il diritto al risarcimento del danno, essendo un diritto di credito distinto ed autonomo rispetto al diritto reale sul bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come se fosse un elemento accessorio, ma compete esclusivamente a chi, essendo proprietario al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.

Nel caso di specie, poiché gli attori [REDACTED] avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni prodottisi nel periodo tra gennaio 2004 e febbraio 2006, il motivo di appello va respinto.

Ciò vale anche per il diritto all'indennizzo ex art. 44: se tale diritto fosse effettivamente sorto, come prospettato dagli originari attori, a seguito dell'approvazione del progetto di attraversamento sotterraneo del loro fondo e di apposizione di un pannello che limiterebbe il panorama anteriormente, e dunque anteriormente alla vendita del cespite in favore dei figli avvenuta il 25.07.2007 – di tale diritto sarebbero loro i titolari. Ovviamente, se, come sostenuto dall'appellante, il fatto che tale sottoattraversamento non sia ancora stato realizzato impedisse il sorgere di un diritto ex art. 44 correlato alle vibrazioni collegate al passaggio dei treni, ciò costituirebbe non tanto un motivo di difetto di titolarità del diritto in capo agli originari attori, quanto una ragione d'insussistenza, allo stato, del diritto medesimo, in capo a chicchessia.

**4. Il secondo motivo d'appello di R.F.I.: la condanna all'indennizzo ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001.**





Col secondo motivo di gravame, l'appellante principale R.F.I. S.p.a. ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha condannato R.F.I. S.p.a. a indennizzare agli attori la somma di € 110.000,00. Al riguardo, ha lamentato:

- a) che non è comprensibile l'argomentazione logico-giuridica sulla scorta della quale il primo giudice è pervenuto alla condanna di R.F.I., né in base a quale titolo ciò sia avvenuto, e se si tratti effettivamente di indennizzo ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001 o di un danno ulteriore. Ha altresì dedotto che la condanna si pone in contraddizione rispetto a quanto statuito dal Tribunale nella parte motiva secondo cui: *"Vi è da dire che in relazione a tali lavori – che non risultano ancora iniziati ad oggi – il CTU si è espresso in chiave ipotetica (proprio perché i lavori di scavo non sono ancora avviati e il passaggio dei treni non esiste, senza contare che la problematica dell'impatto vibrazionale verrà affrontata in futuro dalla società realizzatrice dell'opera mediante specifiche prove sperimentali condotte sul posto – che sono ancora in corso in itinere alla data di redazione della presente sentenza – al fine di valutare la necessità o meno di approntare particolari ed eccezionali interventi di mitigazione. Dunque, l'accertamento dell'effettiva diminuzione del valore dell'immobile per minore fruibilità dello stesso dovrà essere subordinato al successivo accertamento dell'effettiva entità del disturbo arrecato dall'esercizio ferroviario"*. Pertanto, secondo l'appellante, poiché il Tribunale aveva stabilito che non era possibile accertare la diminuzione di valore dell'immobile perché i lavori non erano ancora iniziati, allora lo stesso Giudice non poteva condannare R.F.I. per il decremento di tale valore.
- b) Per la liquidazione di tale indennizzo, vi era la competenza funzionale della Corte di Appello, e non del Tribunale, trattandosi a suo dire di controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa, come risultava dal combinato disposto dell'art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e del d.lgs. n. 150/2011. Il Tribunale non avrebbe dunque potuto pronunciarsi nel merito della causa e non avrebbe potuto determinare l'indennità in misura diversa da quella stabilita con il decreto di asservimento;
- c) Era errata l'individuazione di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quali soggetti beneficiari dell'indennizzo poiché proprietari dell'immobile per cui era stato concesso risultavano essere [REDACTED] e [REDACTED];
- d) Era errata la quantificazione dell'indennità di asservimento, laddove il primo giudice aveva riconosciuto un decremento pari allo 0,20 del valore immobiliare;
- e) Se, poi, il Tribunale (in assenza di una chiara motivazione) aveva inteso condannare R.F.I. S.p.a. in base ad un titolo ulteriore rispetto a quello di



indennizzo ex art. 44 D.P.R. n. 327/2001, ciò costituiva un vizio di ultrapetizione e violava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che gli attori avevano domandato esclusivamente la condanna all'indennizzo in base all'art. 44 D.P.R. n. 327/2001;

- f) Vi era stata un'inammissibile duplicazione dei danni a carico di RFI;
- g) Era erronea la condanna di R.F.I. all'importo di € 10.000,00 per l'avvicinamento dell'immobile alla barriera antirumore che delimitava il percorso della linea ferroviaria, posto che lo stato dei luoghi era migliorato, e non peggiorato, anche quanto al panorama.

Nell'esame delle varie doglianze, si deve innanzitutto partire dalla questione preliminare inerente il difetto di competenza del Tribunale adito eccepito dalla R.F.I. S.p.a.

#### **La competenza**

L'eccezione d'incompetenza non può essere accolta per l'assorbente ragione (che si evidenzia d'ufficio) che è tardiva.

Invero, RFI l'ha sollevata per la prima volta in questo grado, in spregio alla normativa applicabile *ratione temporis* (la causa di primo grado è stata introdotta il 9 maggio del 2006) che, seppur con un regime meno rigoroso dell'attuale, consentiva il rilievo, di parte o ufficio, dell'incompetenza per materia non oltre la prima udienza di trattazione.

RFI nega tale preclusione, sostenendo che, trattandosi di incompetenza "funzionale", la questione sarebbe rilevabile in ogni stato e grado, ma tale tesi appare priva di ogni fondamento normativo ed in contrasto con l'art. 38 c.p.c. (la giurisprudenza invocata dall'appellante fa riferimento al caso, del tutto diverso, della domanda di accertamento del credito nei confronti del Fallimento in sede extrafallimentare, che non costituisce un problema di competenza, ma di improponibilità della domanda).

Benvero, l'incompetenza "funzionale", lungi dal costituire un'autonoma categoria d'incompetenza sottratta alla disposizione dell'art. 38 c.p.c., deve comunque essere eccepita entro il termine ivi sancito (v. in tal senso anche Cass. 05/08/2021 n. 22359).

#### **L'art. 44**

Ciò chiarito, occorre ora esaminare il merito delle plurime censure avanzate.

La norma che viene in applicazione è l'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001 (ovvero del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità") che, al comma 1, stabilisce che *"è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà"*.

La norma mutua i propri contenuti dall'art. 46 della Legge n. 2359/1865, ma ne elimina l'equivoco in precedenza creato con riferimento alla voce di "danno" permanente, che ora





viene sostituita da quella di “permanente diminuzione di valore” del bene. Questa sostituzione lessicale infatti sta ad evidenziare proprio la differente natura dell’indennità disciplinata dalla norma in esame (intesa quale ristoro per equivalente monetario dovuto in ragione di un pregiudizio derivante da un atto legittimo della pubblica amministrazione, benché produttivo di un danno patrimoniale) rispetto al risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale che invece consegue ad un fatto illecito. La *ratio* dell’obbligo di indennizzo previsto dalla norma in esame è stata individuata dalla Suprema Corte in un basilare principio pubblicistico di giustizia distributiva, secondo cui le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di pubblici benefici non possono ricadere su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma devono essere sopportate dalla collettività (Cass., Sez. III, 3.07.2014 n. 15223; Cass., Sez. Un., 11.06.2003, n. 9341). Non è, dunque, accettabile che la soddisfazione dell’interesse generale passi per il sacrificio dell’interesse o del diritto del singolo, senza che quest’ultimo venga proporzionalmente indennizzato. Il principio ovviamente presuppone un atto legittimo della P.A., che, attraverso l’opera pubblica, persegua i fini della collettività, e non è certamente conciliabile con l’eventuale fatto illecito, doloso o colposo, dell’amministrazione, cui risponde il diverso rimedio di cui all’art. 2043 c.c.

L’elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla norma in commento e, prima, sull’art. 46, L. n. 2359/1865, ha individuato tre presupposti del diritto all’indennità di asservimento, rappresentati:

1. da un’attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell’esecuzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità ovvero nella sua utilizzazione in conformità alla funzione per la quale è stata progettata e realizzata;
2. dall’imposizione di una servitù o dalla produzione di un pregiudizio che si concreti nella permanente perdita di valore dell’immobile contiguo – non oggetto di diretta espropriazione – per estinzione o limitazione dell’esercizio di una facoltà inerente il diritto di proprietà sul medesimo;
3. dal nesso di causalità tra l’esecuzione e gestione dell’opera pubblica e il suddetto pregiudizio (v. Cass. 3.07.2014 n. 15223; 26261/2007; 18172/2004).

Quanto alla tipologia del pregiudizio indennizzabile, la norma prevede due distinte fattispecie, segnate da differenze di effetti e struttura, segnatamente:

- a) l’una relativa all’asservimento del fondo mediante decreto impositivo della servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile;
- b) l’altra riferita al documento patrimoniale permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell’esecuzione di un’opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari



di fondi contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (*ex multis* sulla distinzione: Cass. civ. Sez. Unite, sentenza n. 4883 del 27 febbraio 2017; Cass. n. 18581 del 07/09/2020)

L'indennità di cui all'art. 44 compete ai soggetti rimasti completamente estranei all'espropriazione, che siano però stati gravati da una servitù, o abbiano subito un danno in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa. L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa.

Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha riconosciuto tale indennizzo in base a due diverse fattispecie:

- a) per il futuro sottoattraversamento del fondo dei [REDACTED] da parte del passante ferroviario;
- b) per l'avvicinamento della barriera costituita da pannelli fonoassorbenti alta 5 metri, che preclude la visuale verso i binari e verso l'orizzonte che, essendo sul lato sud-est, è il fronte più luminoso.

#### **a) L'indennizzo per il futuro passaggio dei treni.**

Partendo dall'esame della prima fattispecie, si deve subito evidenziare che in primo grado gli attori [REDACTED] con riferimento ai futuri lavori di sottoattraversamento del passante ferroviario dell'Alta Velocità (proprio al di sotto dell'immobile de quo e ad una profondità inferiore ai 15 ml. dal piano di campagna) definitivamente approvati il 13.12.2005, avevano dedotto che tale opera avrebbe determinato *"di per sé una compromissione del valore dell'immobile (una parte del quale è posto al piano seminterrato) e quindi anche una riduzione della sua godibilità (diretta e indiretta) risarcibile ex art. 44 D.P.R. 327/2001"*.

Tuttavia, con decreto di asservimento n. 205 del 19.9.2012 (intervenuto nel corso del giudizio di primo grado e depositato dagli attori in data 8.11.2012), è stata deliberata la costituzione di una servitù permanente per l'esercizio della galleria del passante AV/AC sotto alla proprietà degli attori (fg. [REDACTED] mapp. [REDACTED] e liquidato un indennizzo di 83.100,00 euro (in relazione all'intera particella [REDACTED] di [REDACTED] dunque sia per la proprietà dei [REDACTED] che per quella dell'altro condomino, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), volto espressamente a compensare la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà in correlazione col divieto di effettuare scavi, pozzi e trivellazioni e di realizzare piantagioni e costruzioni che possano interferire con i sottostanti manufatti ferroviari, tranne che vi sia l'assenso di RFI.





Dunque, la sussistenza di tale vincolo è già ristorata dalla suddetta somma, né gli appellati hanno mai nel corso del giudizio di primo grado contestato la congruità di quella liquidazione.

Piuttosto, essi hanno inteso far valere **un ulteriore documento**, che si aggiungerebbe a quello conseguente la mera opposizione del vincolo di sottopasso, legato al fatto che, una volta che i treni passeranno sotto il loro immobile ci saranno immissioni rumorose, vibrazioni e, dunque, una compromissione della facoltà dominicali.

E' in relazione a tale deduzione che il giudice di prime cure ha ritenuto di liquidare la somma (ulteriore rispetto a quella del decreto d'asservimento) di 100.000,00 euro perché, seppur non possa ancora sapersi se e quali accorgimenti saranno adottati, è plausibile che, una volta che i treni passeranno sotto l'immobile degli attori, ci sarà un deprezzamento del loro immobile.

Tuttavia, tale affermazione, che va ad indennizzare una perdita non solo futura, ma del tutto incerta, specie nella sua consistenza ed apprezzabilità, non può essere condivisa.

Come premesso, la diminuzione di valore del bene deve correlarsi a mente dell'art. 44 a una concreta riduzione delle facoltà dominicali, di talché, delle due l'una: o tale diminuzione è correlata all'asservimento in sé del fondo, ed allora è attuale, ma è già stata monetizzata (senza che peraltro l'indennizzo per la servitù sia stato oggetto di contestazione alcuna), o, come parrebbe sostenere parte appellata, è correlata ad un *quid pluris*, e tuttavia tale *quid pluris* dev'essere concreto, determinato ed attuale.

Ma se questo *quid pluris* si sostanzia nelle vibrazioni che in ipotesi il passaggio dei treni determinerà – quand'anche volesse ritenersi il possibile concorso tra le due ipotesi indennitarie sancite dall'art. 44, e dunque affermare che la monetizzazione della servitù non sia esaustiva di ogni documento correlato alla nuova opera pubblica - appare dirimente, ed assorbente d'ogni altra questione, la circostanza, invocata da RFI, che al momento neppure sono stati avviati i lavori di scavo, il passaggio dei treni non esiste, e non è dato sapere se ed in che misura si manifesterà la problematica dell'impatto vibrazionale, che è evidentemente correlata alle concrete modalità costruttive ed al tipo interventi di mitigazione che saranno adottati. Anche a voler sostenere che certamente tale passaggio ridurrà la fruibilità ed il valore del bene, si tratterebbe comunque di un pregiudizio non attuale e non quantificabile, allo stato.

Dunque, l'accertamento dell'effettiva diminuzione del valore dell'immobile per minore fruibilità dello stesso non potrà che essere differito al momento in cui l'opera entrerà in funzione, e dovrà essere subordinato alla verifica dell'effettiva entità del disturbo arrecato dall'esercizio ferroviario (che lo stesso ctu non ha saputo compiutamente prevedere, e che dunque arditamente ha provato a correlare ad una somma di denaro).



Che, poi, attualmente, l'alea circa l'impatto che il passaggio potrà avere comporti, **di fatto**, una minor appetibilità dell'immobile sul mercato è plausibile, ma tale situazione **non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 44** perché, appunto, non si traduce in una **"perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà"**, ulteriore rispetto a quella già monetizzata in relazione alla costituita servitù.

#### **b) L'indennizzo per la perdita di visuale.**

Passando al secondo profilo, il primo giudice ha riconosciuto un indennizzo di 10.000 euro motivando che, a seguito dei lavori già realizzati, vi sarebbe stato il posizionamento di una barriera fonoassorbente (per compensare il maggior rumore prodotto dall'alta velocità) che, oltre ad esser più vicina all'immobile degli attori della precedente delimitazione, essendo costituita da pannelli alti 5 metri preclude la visuale verso i binari e verso l'orizzonte – in particolare, verso il lato sud-est, che era il fronte più luminoso – riducendo la godibilità dell'immobile.

L'appellante ha escluso ogni nocumento, in termini di luminosità, stante la distanza dell'immobile dalla barriera, e sostenuto che lo stato dei luoghi era in realtà migliorato, perché più ordinato.

Nel decidere di tale questione, si deve partire dalla considerazione che, in precedenza, era già presente la ferrovia, con i binari ed i relativi manufatti, seppur di una decina di metri più distante dall'immobile degli appellati. Il loro panorama più prossimo, insomma, erano cavi e binari (quanto a quello più lontano, non è dato sapere).

Non è peraltro stato sostenuto che l'attuale barriera – comunque posizionata a circa 20,50 metri dal fronte immobile – violi le distanze legali.

Secondo parte della giurisprudenza di legittimità, l'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865 per la riduzione di valore dell'immobile spetta se l'opera pubblica abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso; ciò non si verificherebbe ove siano interessate quelle utilità marginali che non trovano tutela nell'ordinamento come diritti soggettivi autonomi o come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà quali l'insolazione, l'areazione, l'ampiezza della veduta panoramica (v. Cass. 26261/2007).

Secondo altra parte, invece, è sufficiente che il pregiudizio economico incida direttamente sul bene, in modo tale da determinare un'apprezzabile diminuzione del valore venale del medesimo, e dunque l'indennizzo di cui all'art. 44, D.P.R. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà, conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico ed altre esalazioni direttamente provenienti dall'infrastruttura, sia in tutti i casi in cui il bene privato subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché





idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (cfr. Cass.26.05.2017 n. 13368; Id., Sez. I, 3.07.2013 n. 16619).

Anche dalla giurisprudenza più favorevole al privato cittadino è stato, comunque, escluso che possano costituire oggetto di indennizzo le utilità marginali del bene, che non trovano tutela nell'ordinamento come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà.

Nel caso in esame, si deve allora escludere che sussista il diritto all'indennizzo, posto che gli appellati non hanno provato, com'era loro onere, un effettivo peggioramento estetico del contesto né, soprattutto, la perdita di una qualche *utilitas* in termini di panorama.

Intanto, essi non hanno prodotto alcuna foto dei luoghi precedente i lavori che consenta di raffrontare le due situazioni, com'era loro onere.



D'altro canto, la barriera si trova, anche adesso, ad una certa distanza dall'immobile in oggetto (20,50 metri dal fronte immobile) e se da un canto nasconde l'impianto ferroviario e le sue pertinenze, rendendo più definito ed ordinato il contesto, dall'altro non sottrae luce a tale immobile, come ben si può apprezzare dalla seguente fotografia (foto 27, allegata alla perizia espletata in primo grado).



27) Vista da una delle finestre dei vani sul 'logistico.

della nuova delimitazione corridoio





Dunque, non è ravvisabile alcun'apprezzabile perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, che determini – rispetto allo stato precedente, di affaccio sulla ferrovia - una diminuzione di valore del bene e giustifichi l'indennizzo in esame.

**5. Il terzo motivo di appello di R.F.I. S.p.a. e l'appello incidentale della B [REDACTED] S.p.a. in liquidazione: la responsabilità ex art. 2043 c.c. per le attività di cantiere poste in essere per l'ampliamento della sede ferroviaria e la realizzazione del corridoio logistico.**

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza impugnata laddove ha affermato la sussistenza di una corresponsabilità (assieme alla responsabilità diretta dell'appaltatore) della R.F.I. S.p.a. quale committente/concessionaria della realizzazione dell'opera pubblica, avendo omesso di verificare che i lavori si svolgessero in maniera da non arrecare danno agli attori e per avere omesso di porre in essere quelle attività di monitoraggio a cui era invece tenuta *"consistita nell'aver omesso il controllo e nel non aver impartito ulteriori misure di prevenzione onde evitare il prodursi ininterrotto delle immissioni"*, con conseguente condanna della stessa, in solido con la [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento del "danno non patrimoniale temporaneo" subito da parte attrice durante l'esecuzione dell'opera pubblica a causa delle *"immissioni da vibrazioni"* del cantiere (quantificate sulla scorta della ctu in euro 1.628,93), delle *"immissioni delle polveri"* (durate 43 gg. e quantificate sulla scorta della ctu in euro 1.300,00), nonché delle *"immissioni di rumori"* (per il periodo di 6 mesi, quantificate sulla scorta della ctu in euro 7.200,00).

Al riguardo, la R.F.I. ha dedotto che gli attori non avevano provato alcun danno, e che dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria espletata in primo grado (prova per testi e ctu) non era emersa alcuna *culpa in eligendo o in vigilando*, né alcuna condotta illecita di RFI in relazione all'attività di cantiere. Al contrario sarebbe stato provato, sempre secondo la tesi della RFI, che l'attività di monitoraggio ambientale dei rumori, vibrazioni, immissioni di polveri era stata effettuata in maniera diligente, sia *ante* che *post operam*, con strumentazioni sofisticate ed omologate a norma degli standard di settore richiesti (doc. nn. 9-14 allegati alla comparsa di primo grado). In via subordinata, R.F.I. S.p.a. ha dedotto che qualora la Corte d'Appello avesse ritenuto ravvisabile un danno risarcibile, di esso avrebbe dovuto rispondere esclusivamente la società appaltatrice, e non anche la R.F.I. in solido.

Il capo della sentenza relativo alla condanna solidale ex art. 2043 c.c. è stato impugnato, in via incidentale, anche dall'appellata [REDACTED] S.r.l. (ora in liquidazione e in concordato preventivo), che ha sostenuto di aver realizzato le opere appaltategli usando ogni diligenza e cautela richiesta dalla natura stessa del progetto e nel pieno rispetto delle normative vigenti per i cantieri (in particolare, ha



affermato che dalla documentazione prodotta e dalle prove orali era emerso che essa aveva ottenuto autorizzazioni in deroga per i rumori e successive proroghe, che i mezzi utilizzati erano di ultima generazione, che le opere che più provocavano disagi alla collettività, come la demolizione di un edificio posto nell'area, furono concentrate nell'arco di brevissimo tempo e cioè nell'arco di tre o quattro giorni, che durante l'esecuzione di essi furono costantemente monitorati i livelli di immissioni di rumori e polveri, che furono sempre rilevati nei limiti consentiti, che essa si premurò altresì di tenere costantemente bagnata la zona interessata dai lavori).

Ha infine dedotto, in via subordinata, che laddove questa Corte avesse ravvisato un danno temporaneo risarcibile, di esso avrebbe dovuto rispondere esclusivamente RFI quale concessionaria-committente, attesa la natura pubblicistica delle opere in questione. Tali affermazioni sono state contestate dall'appellata [REDACTED] che ha invocato l'espletata istruttoria a dimostrazione del fatto che le immissioni denunciate ed accertate avevano notevolmente superato la soglia di tollerabilità ex art 844 c.c., che le stesse erano dipese dall'incuranza dei convenuti e dal fatto che, nel corso dell'esecuzione materiale dei lavori, non era stato effettuato un monitoraggio, tanto ambientale che acustico, costante ed effettivo, ma solo alcune rilevazioni sporadiche (cfr. pagina 33 CTU), e non erano state osservate le comuni norme di prudenza e di diligenza richieste per opere così invasive e di così grande impatto sul territorio circostante.

All'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, e dei principi giurisprudenziali in materia, si deve affermare che entrambi i motivi, sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, sono infondati e debbono essere respinti.

In punto di diritto, si deve innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che l'attività materiale di esecuzione di un'opera pubblica, laddove incida su posizioni di diritto soggettivo e abbia il carattere di illegittimità (sia dal punto di vista oggettivo, sul piano degli effetti dell'attività posta in essere, che soggettivo, sul piano della colpa), possa essere fonte di danno ingiusto suscettibile di ristoro ex art. 2043 c.c.

A differenza, poi, dell'attività legittima, fonte di nocumento per il privato, cui consegue il diritto all'indennizzo di cui s'è detto nel paragrafo precedente nei confronti del solo committente pubblico, l'attività illecita può coinvolgere, in linea di principio, tanto il committente quanto l'appaltatore.

Specificamente, con riferimento ai rapporti tra committente e appaltatore, si deve rilevare che dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del contratto di appalto, di regola, risponde in via esclusiva l'appaltatore, stante l'autonomia nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'opera che contraddistingue tale figura, potendosi eccezionalmente configurare una corresponsabilità del committente nel caso di specifica violazione da





parte sua di regole di cautela derivanti dall'art. 2043 c.c. (violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo) ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di *culpa eligendo* per aver affidato l'opera ad un'impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative.

La Suprema Corte, tuttavia, in più occasioni (v. da ultimo Cassazione n. 7553/2021) ha sottolineato la congenita peculiarità, nel *genus* dell'appalto, dell'appalto di opere pubbliche: *"La peculiare qualificazione del Committente Pubblico, unitamente alla disciplina speciale del rapporto che ne consegue, costituisce, rispetto al contratto di appalto tra privati, circostanza che limita l'autonomia dell'appaltatore proprio per effetto della presenza del Committente pubblico che non svolge una mera attività di vigilanza bensì una intensa e continua ingerenza nel corso dell'esecuzione dell'opera. Tale ingerenza andrebbe, quindi, ad attenuare la caratteristica "autonomia" dell'appaltatore sulla quale tradizionalmente si basano gli addebiti di responsabilità mossi all'esecutore dell'opera, aprendo la strada ad una responsabilità del committente pubblico per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera. Ne consegue che, ove l'ingerenza della Committente Pubblica sia tale da vincolare l'attività dell'appaltatore tanto da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione, escludendo ogni autonomia nell'esecuzione ed organizzazione dei lavori, la prima sarà unica responsabile per gli eventuali danni cagionati a terzi; viceversa ove il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o delle direttive della committente, vi sarà responsabilità concorrente e solidale."*

Dunque, ove in concreto l'ingerenza sia stata totale, risponderà solo il committente; ove ciò non sia, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore vi sarà una responsabilità solidale, posto che gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (cfr. Cass. 12/12/2016 n. 25408; 27/01/2012 n. 1263).

Nel caso in esame, è emerso che, come già evidenziato dal primo giudice, e non oggetto di puntuale doglianza, le scelte tecniche ed organizzative (rilevazioni, posizionamento di barriere ecc.) erano state adottate di comune accordo tra RFI e [REDACTED] spa (v. teste [REDACTED]).

Proprio perché si trattava di un'opera pubblica di importanza strategica, poi, alla committente spettavano poteri di ingerenza nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà di disporre varianti e/o di sospendere i lavori potenzialmente dannosi per i terzi; non vi è tuttavia alcuna prova che ciò abbia neutralizzato ogni facoltà decisionale dell'appaltatore.



D'altro canto, i dedotti danni non erano affatto "fisiologici" ed inevitabili ma, come ben evidenziato dal ctu - seppur la consistenza dell'opera, con relative demolizioni e scavazioni imponenti, fosse tale che non avrebbe potuto non avere un certo impatto sull'immobile degli attori, frontisti rispetto al cantiere - ove fossero stati adottati accorgimenti imposti dalla buona tecnica e tanto più doverosi a fronte dell'imponenza dei lavori, gli appellati non avrebbero subito le consistenti immissioni di polveri, rumori e vibrazioni che invece hanno subito.

Anzi, il fatto che prima dell'inizio dei lavori fossero state addirittura stese delle linee guida a tutela dei frontisti evidenzia proprio la concreta previsione del nocumento e rende ancor più imperdonabile l'omissione di quelle cautele minime - barriere fonoassorbenti, getti d'acqua per evitare l'alzarsi di nubi di polvere, reti - che sono state adottate solo in ritardo ed in misura insufficiente.

Invero, la demolizione dell'immobile numero civico 115, posto a soli 11 metri da quello attoreo, è avvenuta tra il marzo 2004 ed il giugno 2004 (così come accertato dal CTU [REDACTED] nell'arco di 3/4 giorni (teste [REDACTED] [REDACTED] escusso all'udienza del 5.7.2012) senza che nessuna rilevazione né atmosferica né acustica sia stata eseguita in detto lasso di tempo. Dai documenti della stessa RFI risulta, inoltre, che dopo il monitoraggio ambientale *ante operam* del 15.2.2004 (doc. 11 RFI), la prima misurazione solo atmosferica (e non acustica) è stata eseguita molti mesi dopo e precisamente tra il 2 ed il 26 giugno 2004 (doc. 13 RFI e doc. 6 [REDACTED] quando ormai la demolizione del fabbricato era terminata.

Quanto alle immissioni acustiche, l'istruttoria orale ha dimostrato che soltanto nel 2006, un anno dopo l'inizio dei lavori, sono state posizionate barriere antirumore a protezione del cantiere in sostituzione di una semplice "rete metallica" (cfr. in risposta al capitolo 11 le testimonianze di [REDACTED] [REDACTED] *"sono sicura che per tutto l'anno 2005 il cantiere era aperto e in alcune parti privo di qualunque tipo di protezione"*; teste [REDACTED] [REDACTED] *"preciso di non ricordare esattamente la data ma che effettivamente le barriere antirumore sono state apposte almeno a distanza di circa un anno dalla demolizione. Preciso che da ciò che ricordo prima della apposizione delle barriere erano presenti delle reti"*; teste [REDACTED] [REDACTED] *"E' vero. Lo ricordo perché in quel periodo abitavo nella casa degli attori ed ho visto posizionare i pannelli".)*

Se anche volesse ritenersi l'incapacità (ritualmente eccepita) a deporre di [REDACTED] [REDACTED] o comunque la sua inattendibilità, perché viveva anch'essa nell'immobile dei genitori all'epoca dei fatti, soccorrerebbero comunque le deposizioni degli ulteriori testi, non conviventi (neppure il [REDACTED] al momento iniziale dei lavori) e, quanto al [REDACTED] indifferente.





Quanto poi alle immissioni di polveri, sempre le prove orali (v. suddetti testi) hanno dimostrato che la demolizione dell'edificio (civico 115) limitrofo a quello degli attori (civico 109/111) è avvenuta senza alcun preavviso, e senza dare il tempo agli attori di approntare le misure necessarie per proteggersi dal propagarsi delle polveri sia all'interno che all'esterno (terrazza e giardino) dell'abitazione; l'area limitrofa al fabbricato demolito (civico 115) venne bagnata soltanto dopo la demolizione *de qua* e non prima.

Ciò non è peraltro contraddetto dai testimoni indicati da RFI: il teste [REDACTED] ha visto che veniva gettata acqua sulle macerie, quando si recò in cantiere, ma appunto ormai grandi quantità di polveri avevano invaso la proprietà degli appellati, e comunque è significativo che egli abbia ammesso che, in qualità di responsabile del settore sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, era stato presente in cantiere "*prima dell'inizio dei lavori e una volta durante le operazioni*"; il teste [REDACTED] non ha avuto diretta percezione dei fatti, limitandosi a riportare quanto appreso da un *report*, eseguito da non meglio individuate società incaricate da [REDACTED]

Peraltro, le consistenti immissioni di rumore e polveri, e le vibrazioni, non si limitarono alla fase della demolizione del civico 115, ma si protrassero per mesi, sempre in mancanza di pannelli fonoassorbenti e di un adeguato monitoraggio.

Ad esempio, con riguardo all'infissione ed alla trivellazione dei micropali del sottopasso, dai docc. 6 di [REDACTED] e 12 di RFI si evince che l'unica misurazione acustica è avvenuta il giorno 1° marzo 2005, nonostante che il CTU abbia accertato che la lavorazione *de qua*, nel corso della quale "*si concentrano polveri, rumori e vibrazioni*" (cfr pag 50 della relazione peritale), è avvenuta proprio davanti all'edificio degli attori fra il 1° marzo 2005 ed il 16 Marzo 2005.

Del resto, il Comune di Firenze aveva concesso all'appaltatore la deroga ai limiti imposti in materia di immissioni tanto rumorose quanto di polveri, nel periodo compreso tra il 10/01/2005 ed il 28/02/2006, il che è sintomatico del notevole impatto subito all'interno dell'immobile e nel giardino degli appellati, in difetto di idonee misure preventive. Ovviamente, poi, tale deroga attiene solo al profilo pubblicitico e non incide sul diritto dei terzi che, anzi, proprio a fronte della invasività dei lavori, avrebbero dovuto essere particolarmente tutelati.

Dunque, di tale nocumento, come correttamente affermato dal primo giudice, deve rispondere tanto la società appaltatrice, direttamente responsabile dei lavori realizzati, quanto RFI, per non aver posto in essere una effettiva attività di monitoraggio.

Circa il *quantum debeatur*, la valutazione del primo giudice, tra l'altro contestata solo genericamente, appare corretta e prudentiale, perché se anche le attività più disturbanti non si sono protrate ininterrottamente ogni giorno, ma solo in alcuni periodi, esse sono comunque state ripetute e spalmate su un consistente lasso di tempo.



Di nessun pregio, poi, è la pretesa di RFI di monetizzare tale danno sulla base delle linee guida concordate tra Comune e Tav, trattandosi, evidentemente, di *res inter alios acta*, tra l'altro pensata per quei nocuenti ineludibilmente causati ai frontisti, e non per risarcire un danno illecitamente causato per non aver adottato le regole della buona tecnica.

**6. Il quarto motivo di appello di R.F.I. S.p.a.: ingiusta condanna dei convenuti, in solido tra loro, alle spese di lite degli attori.**

RFI aveva impugnato anche il capo di condanna alle spese processuali, da un canto chiedendone la riforma come mera conseguenza della riforma nel merito (e dunque non con un apposito motivo di gravame), dall'altro, però, facendo anche valere come autonoma ragione per non essere condannata alle spese il fatto che essa non si era mai opposta al pagamento, in favore dei proprietari dell'immobile per cui è causa, dell'indennizzo ex art. 44 d.p.r. 327/2001 nell'importo determinato dal Decreto di asservimento e depositato presso la Ragioneria territoriale dello Stato.

Tale ultimo motivo è assorbito dalla riforma della decisione di primo grado nel merito.

Invero, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.

Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., *ex multis*: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010; Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).

**7. Le spese di lite.**

Nel regolare tali spese, si deve dunque operare una distinzione tra l'appellante principale e quello incidentale.

Per l'appellante incidentale la condanna di primo grado viene integralmente confermata; dunque, per esso debbono essere regolate le spese del solo appello, in applicazione della regola della soccombenza.





Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18, applicato lo scaglione da 1.101 a 5.200 in considerazione dell'entità del credito contestato (essendo la somma controversa di euro 10.128,93 di pertinenza – e stata corrisposta - al 50% ciascuno ai due proprietari, e dunque di euro 5.064,46, senza che le domande proposte da più parti si cumulino tra loro, ex art. 10 c.p.c.), stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria, dev'essere riconosciuta:

- in favore dell'Eredità Giacente di ██████████ ██████████ considerato che prima del decesso essa si era costituita anche per il merito e che successivamente la Curatela della sua Eredità ha portato avanti tale difesa, la somma (secondo i valori medi) di euro 1.923,00;
- in favore dell'Eredità Giacente di ██████████ ██████████ considerato che prima del decesso il ██████████ si era costituito solo per la fase cautelare, e non anche per il merito, e successivamente la Curatela della sua Eredità giacente nel costituirsi (così come negli atti successivi) s'è limitata a rimettersi a giustizia, la somma, ai minimi, di euro 962,00.

Per quanto invece attiene alle spese tra tali Eredità e RFI, si deve muovere dalla premessa che all'esito del giudizio, a fronte di una richiesta di condanna per oltre 100.000 euro (che colloca la controversia tanto in primo che in secondo grado nello scaglione 52.001/260.000), viene riconosciuta in favore delle Eredità giacenti la sola somma di euro 10.128,93 (divisa 2) oltre interessi.

Ciò giustifica una compensazione delle spese di lite per 9/10 e la condanna di RFI a corrispondere alle Curatele delle Eredità giacenti 1/10 di tali spese.

Per il primo grado, considerato che gli originari attori erano rappresentati da un solo difensore, ex art. 4 comma secondo d.m. 55/14, e che nel caso di specie appare congruo un aumento a tale titolo del 10% (essendo le due posizioni pienamente coincidenti), va liquidata la somma di euro 1.551,30 (1/10 di 15.513,00), da dividere al 50% tra le due Curatele (775,65 ciascuna). Parimenti, le spese di CTP, pari ed euro 3.161,60, debbono essere riconosciute per 1/10, dunque per euro 316,16, per ulteriori euro 158,08 a testa, con un complessivo credito per ciascuna Curatela di euro 933,73 (di cui tener conto in sede di restituzioni: v. *infra sub* 8), oltre accessori (iva, cap e rimborso spese generali) sulla somma di euro 775,65.

Per il secondo grado, considerato che l'appellato ██████████ ██████████ si era costituito solo per la fase cautelare, e che la Curatela della sua Eredità giacente nel costituirsi (così come negli atti successivi) s'è limitata a rimettersi a giustizia, senza dedurre né argomentare alcunché, dev'essere liquidata in suo favore la somma di euro 300,00 (1/10 di euro 3.000,00); quanto, invece, alla posizione della ██████████ considerato che essa si era costituita anche per il merito e che la Curatela della sua Eredità ha più



compiutamente dedotto, dev'essere liquidata in suo favore la somma di euro 999,10 (1/10 di euro 9.991,00).

Le spese di ctu di primo grado debbono essere poste a carico di ciascuna delle parti per 1/3 (1/3 RFI, 1/3 [REDACTED] e 1/3 i defunti, dunque 1/6 per ciascuna delle Curatele delle Eredità giacenti).

#### **8. Le restituzioni.**

L'eredità giacente di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e l'eredità giacente di [REDACTED] [REDACTED] debbono restituire a RFI quella parte di somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado che sono state qui negate – posto che in data 6.3.2015 RFI ha bonificato al [REDACTED] evidentemente al 50% quale titolare ed al 50% in rappresentanza della moglie [REDACTED] la complessiva somma di euro 136.413,08.

Dunque, dovrà essere oggetto di restituzione da parte delle due Curatele la somma di euro 55.000,00 ciascuna.

Poi, dovrà essere oggetto di restituzione la somma di euro 17.109,06 corrisposta per spese legali, anche in questo caso per metà al [REDACTED] e per metà alla [REDACTED] di talché ciascuna curatela deve restituire la somma di euro 8.554,53, detratta la somma qui riconosciuta - di euro 1.289,85 euro per ciascuna curatela (933,73 comprensiva di compenso professionale e spese di ctp, maggiorata di iva, cap e rimborso forfettario sulla somma di euro 775,65 dovuta per compenso professionale) – con una differenza da restituire di euro 7.264,68.

Dunque, ciascuna curatela dovrà restituire la complessiva somma di euro **62.265,68** (55.000 + 7.264,68).

La somma di euro 1.077,95 pari alla quota di un terzo dei compensi liquidati al CTU rimane invece ferma (essendo stato confermato l'onere nella misura che RFI ha dichiarato d'aver corrisposto).

Sulla complessiva somma da restituire, di euro 62.265,68, sono dovuti gli interessi legali dal giorno del bonifico, ovvero dal 6.3.2015.

Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'*accipiens*; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del *solvens* di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo *Cass. n° 34011/2021*).

**P.Q.M.**





La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. e sull'appello incidentale proposto da [REDACTED] S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo, avverso la sentenza n. 113/2015 del 16/01/2015 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

- conferma la condanna in solido di RFI e dell'appaltatore a risarcire il danno causato durante i lavori, respingendo l'appello principale sul punto e l'appello incidentale;
- accoglie l'appello di RFI in punto di indennizzo ex art. 44, e condanna le Eredità giacenti a restituire a RFI la somma di euro 110.000,00, oltre interessi legali dal 6.3.2015 al saldo;
- condanna [REDACTED] S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo a corrispondere in favore dell'Eredità Giacente di [REDACTED] le spese del presente appello, che liquida nella somma di euro 1.923,00;
- condanna [REDACTED] S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo a corrispondere in favore dell'Eredità Giacente di [REDACTED] le spese del presente appello, che liquida nella somma di euro 962,00;
- compensa per 9/10 le spese di lite di entrambi i gradi tra RFI e gli originari attori (oggi, le Curatele delle loro Eredità giacenti) e condanna RFI a corrispondere alle suddette Curatele 1/10 di tali spese; in particolare, riconosce per il primo grado la somma di euro 1.289,85 per ciascuna Curatela, già comprensiva degli accessori (somma di cui tener conto nel calcolo delle restituzioni); liquida per il secondo grado la somma di euro 300,00 alla Curatela dell'Eredità giacente di [REDACTED] e di euro 999,10 alla Curatela dell'Eredità giacente di [REDACTED] oltre rimborso spese, iva e cap, condannando RFI alla corresponsione di tale somma;
- condanna ciascuna Curatela a restituire a RFI la somma di euro 7.264,68 oltre interessi legali dal 6.3.2015 al saldo, quale differenza sulle spese di lite del primo grado;
- dispone che le spese di ctu gravino su ciascuna delle parti per 1/3 (1/3 RFI, 1/3 [REDACTED] e 1/3 i defunti, dunque 1/6 per ciascuna delle Curatele delle Eredità giacenti).



**Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.**

**Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.3.2023.**

**Il Consigliere estensore**  
**dott.ssa Giulia Conte**

**Il Presidente**  
**dott.ssa Dania Mori**

**Nota**

*La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.*

